

## PROTEZIONE SPECIALE

### Cosa cambia con la prossima conversione in legge del d.l. n. 20/2023

#### A) Il futuro della protezione speciale

- ⇒ La protezione speciale **non potrà più essere richiesta direttamente al Questore**.
- ⇒ La protezione speciale potrà essere **riconosciuta soltanto nell'ambito della procedura di protezione internazionale** da parte della Commissione Territoriale che, in caso di mancato riconoscimento della protezione internazionale, potrà trasmettere gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
- ⇒ La Commissione Territoriale continuerà a poter **riconoscere la protezione speciale**, oltre che per rischio di persecuzione e tortura e trattamenti inumani e degradanti, anche **per violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato**, incluso il rischio di **violazione del diritto alla vita privata e familiare** tutelato dall'articolo 8 della CEDU. Tuttavia, i parametri per riconoscere la protezione speciale per rischio di violazione della vita privata e familiare non saranno più individuati dalla legge italiana, ma occorrerà fare riferimento (da parte delle CCTT in prima istanza e dei giudici in sede di ricorso):
- ai parametri dell'articolo 8 CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo;
  - alla relativa pregressa giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla vecchia umanitaria e sulla protezione speciale antecedente al d.l. n. 20;
  - alla futura giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla "nuova" protezione speciale rilasciata sulla base degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano a seguito della conversione in legge del d.l. n. 20.
- ⇒ Il permesso di soggiorno per protezione speciale così rilasciato avrà ancora **durata biennale, potrà essere rinnovato ma non sarà più convertibile in permesso per motivi di lavoro**.

#### B) Il futuro delle istanze di protezione speciale per vita privata e familiare ancora pendenti

- ⇒ Le istanze di protezione speciale dirette al Questore **ancora pendenti** (presentate al Questore, o per le quali si è ricevuto l'invito alla presentazione prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 20) e le procedure di revoca e cessazione ancora pendenti presso la CNA sono

soggette all'applicazione della vecchia disciplina e quindi potranno essere accolte per motivi di violazione della vita privata e familiare secondo i parametri ed i requisiti previsti dalla vecchia disciplina (ossia sulla base del terzo e quarto periodo del comma 1.1. dell'articolo 19, ora abrogati dal d.l. n. 20).

⇒ la vecchia disciplina dovrebbe applicarsi anche alle procedure di protezione internazionale **pendenti presso le CCTT**, per analogia ed in base all'art. 11 delle preleggi. Tuttavia nessuna disposizione espressa in tal senso è stata inserita.

⇒ I relativi permessi di soggiorno avranno **durata biennale**, potranno essere **rinnovati** finché ne ricorreranno i presupposti e **potranno essere convertiti in motivi di lavoro**.

### **c) Il futuro dei permessi di soggiorno per protezione speciale per vita privata e familiare già rilasciati**

⇒ I permessi per protezione speciale per vita privata e familiare **già rilasciati in base alla vecchia disciplina** - sia a seguito di trasmissione degli atti al Questore da parte della Commissione Territoriale/CNA sia rilasciati direttamente dal Questore su parere positivo della Commissione territoriale – potranno essere **rinnovati una sola volta e per la durata massima di un anno** e **potranno essere convertiti** in motivi di lavoro.

#### **DISCIPLINA dei RINNOVI**

Permessi per protezione speciale per violazione vita privata e familiare rilasciati in base agli **stessi requisiti** e **parametri** (cioè quelli esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. 20) hanno un **regime di rinnovo differente**, in quanto:

quelli rilasciati prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 20 in ambito procedura di protezione internazionale o direttamente dal Questore, non potranno essere rinnovati per più di una volta e solo per la durata di un anno, (art. 7, co.3, d.l. 20/legge di conversione)

quelli che verranno rilasciati dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 20/legge di conversione, direttamente dal Questore o in ambito procedura di revoca o cessazione della protezione internazionale - in quanto la relativa procedura risulta ancora pendente - potranno essere rinnovati finché ne ricorreranno i presupposti (art. 7, co. 2 e 2 bis, d.l. 20/legge di conversione)

quelli che verranno rilasciati dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 20/legge di conversione, su disposizione della CT in ambito di protezione internazionale - in quanto la relativa procedura risulta ancora pendente - potranno essere rinnovati finché ne ricorreranno i presupposti (analogamente a quanto avviene per gli altri pendenti e in base all'articolo 11 preleggi)